

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6906 del 02/12/2025
Oggetto	D.Lgs. 387/03 e L.R. 26/04 , I Girasoli Srl, con sede legale in Via Francesco Baracca n. 15, Comune di Forlì. Proroga del termine per la data di fine lavori relativa all'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 111 prot. prov. n. 57965/13 del 19.03.2013 e s.m.i., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "fotovoltaico", di potenzialità pari a kWp 535,95 da realizzare in Comune di Tredozio, Via Monte Freddo, Località Monte Busca.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7196 del 02/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno due DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. 26/04 – **I Girasoli Srl**, con sede legale in Via Francesco Baracca n. 15, Comune di Forlì. Proroga del termine per la data di fine lavori relativa all'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 111 prot. prov. n. 57965/13 del 19.03.2013 e s.m.i., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "fotovoltaico", di potenzialità pari a kWp 535,95 da realizzare in **Comune di Tredozio**, Via Monte Freddo, Località Monte Busca.

LA DIRIGENTE

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;

il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;

il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;

la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;

il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;

la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;

la Legge 23 luglio 2009 n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;

la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante *"linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;

il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;

il D.Lgs. 08 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

il D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*;

la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;

la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"*;

la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *"Riconoscimento delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")"*;

la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *"Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici"*;

la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011, *"Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione"*

dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.”;

la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011.”;*

la Deliberazione di Giunta regionale del 24 ottobre 2011 n. 1514 *“Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR n. 1045/2010: Approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite”;*

la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”;*

la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;*

la Deliberazione di Giunta Regionale 05 giugno 2019 n. 926 *“Approvazione della deliberazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 -Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae-”;*

Premesso che:

- con Delibera di G.P. n. 111 del 19.03.2013 prot. prov. n. 57965/13, la Società **I Girasoli Srl** è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo *“fotovoltaico”* di potenzialità pari a kWp 535,95 da realizzare in Comune di Tredozio, Via Monte Freddo, località Monte Busca;
- tra le prescrizioni di carattere generale la Delibera di G.P. n. 111 del 19.03.2013 dispone che i lavori devono cominciare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e che eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale, valutate ed eventualmente autorizzate;
- la società **I Girasoli Srl**, con nota del 12.04.2013, acquisita al prot. prov. n. 68708/2013, ha comunicato l'inizio dei lavori relativo alla realizzazione della linea elettrica;
- con Determinazione n. 3099 del 09.10.2014, prot. prov. n. 94557/14, tenuto conto del parere rilasciato dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese pervenuto in data 28.08.2014, prot. prov. n. 81383/2014, è stata concessa, ai sensi dell'art. 55, comma 2 della L.R. 15/2013, una proroga di due anni del termine per la data di fine lavori, a decorrere dal termine precedentemente prescritto, quindi fino al 19.03.2018;
- il termine prescritto per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto fu prorogato una seconda volta di ulteriori 3 anni, quindi fino al 19.03.2021, su richiesta inoltrata dalla ditta (acquisita al PGFC/2018/4215 del 15.03.2018) ed accolta con Determinazione di Arpae n. 2807 del 05.06.2018, previa acquisizione del parere di competenza dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, pervenuto il 25.06.2020 e registrato al PGFC/2018/4763;

Tenuto conto che l'art. 103 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (successivamente modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159) recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*, stabilisce che:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali

comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;

Visto il D.L. n. 221 del 24.12.2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 18 febbraio 2022) che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022;

Considerato pertanto che il termine prescritto per la fine dei lavori (relativi al progetto di cui trattasi), stabilito dall'autorizzazione rilasciata con D.G.P. 111 del 19.03.2013 e dalle successive modifiche, deve intendersi prorogato di 90 giorni a decorrere dalla fine dello stato di emergenza covid-19 e quindi fino al 29.06.2022, ai sensi della L. n. 27 del 24.04.2020 e della L. n. 11 del 18.02.2022;

Vista la nota pervenuta in data 20.06.2022, assunta al PG/2022/102451 del 21.06.2022, con cui la Società **I Girasoli Srl** ha richiesto una nuova proroga, per un periodo di ulteriori due anni, del termine per la conclusione dei lavori.

Atteso che:

la L.R. n. 26/2004, art. 19, comma 2, dispone che *“il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto, dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine”;*

la L.R. n. 15/2013, art. 19, comma 3, dispone che *“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita”;*

Considerato che la ditta ha allegato all'istanza presentata la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, prevista ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;

Tenuto conto che, con nota del 23.06.2022, PG/2022/104467, questa Agenzia ha chiesto agli enti titolari delle autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione unica di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla richiesta di proroga ricevuta, relativamente ai titoli abilitativi di propria competenza, sostituiti dalla D.G.P. di cui in oggetto;

Preso atto della nota ricevuta dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana, in data 25.08.2022, acquisita al PG/2022/139852 del 26.08.2022, in cui è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dalla ditta;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4402 del 01.09.2022 il termine della fine lavori è stato prorogato fino al 29.06.2024;

Tenuto conto che in data 18.06.2024, con nota acquisita da Arpa del PG/2024/111813 la ditta ha richiesto una terza proroga di ulteriori due anni del suddetto termine per il completamento dei lavori, specificando in particolare quanto segue:

“(…) l'impianto fotovoltaico ad alta concentrazione su strutture meccanizzate ad inseguimento era stato progettato per essere realizzato secondo i criteri di incentivazione ai sensi del DM 05 Luglio 2012 (5° Conto Energia). Durante la fase di costruzione iniziata il 22/04/2013 vennero a mancare le condizioni per poter completare l'opera, si rese quindi necessario individuare tecnologie alternative che ne consentissero il completamento. Avendo ora individuato strutture di semplice installazione economicamente sostenibili, si intende procedere alla trasformazione dell'impianto ad alta concentrazione a semplice impianto fotovoltaico a terra su strutture fisse (…)”;

Viste le integrazioni richieste con nota Arpae PG/2024/121852 del 02.07.2024;

Dato atto che in data 15.07.2024, acquisita al PG/2024/129519, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota inviata da Arpae in data 19.07.2024, registrata al prot. n. PG/2024/132939, con cui veniva richiesto al Comune di Tredozio e all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, titolari dei titoli abilitativi sostituiti nel Decreto di Autorizzazione Unica rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di esprimere il proprio

parere di competenza in merito alla proroga richiesta (oppure di comunicare l'eventuale necessità di acquisire ulteriore documentazione rispetto a quanto già presentato dalla ditta) entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta;

Considerato che, entro il termine previsto, non è pervenuto alcun riscontro, da parte degli enti in indirizzo, in merito alla richiesta di parere sopra richiamata;

Tenuto conto che, con nota PG/2025/150915 del 25.08.2025, è stato comunicato agli enti coinvolti, che ai sensi dell'art. 17-bis della Legge n. 241/1990, si ritiene acquisito l'assenso al rilascio della proroga richiesta;

Tenuto conto che con la medesima nota è stato anche :

- concesso agli enti coinvolti un ulteriore termine di 15 giorni per esprimere eventuali osservazioni;
- precisato che allo scadere del termine sopra indicato, sarebbe stata rilasciata la proroga per la fine lavori fino al 29.06.2026, come richiesto dalla società titolare dell'autorizzazione con nota del 17.06.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/111813 e successivamente integrata con nota del 15.07.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/129519;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in data 29.10.2025, mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per i Girasoli S.r.l. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (registrata al protocollo del portale n. PR_FCUTG_Ingresso_0086319_20251029), alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";*
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";*

Dato atto che in data 28.11.2025, sono stati acquisiti al PG/2025/211410, i documenti relativi alle Autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritti da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto) attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società I Girasoli S.r.l. sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per la Società I Girasoli S.r.l. , fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";*

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DET-2025-320 del 06.05.2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato e su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di concedere** alla Società **I Girasoli Srl** una nuova proroga del termine per la conclusione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di cui in oggetto, per un periodo di **2 anni** a decorrere dal 29.06.2022 (data di scadenza dei 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza covid-19 ex Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i.), i lavori dovranno quindi essere ultimati entro e non oltre il 29.06.2026;
2. **di precisare** che della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpa, al Comune di Tredozio e all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana;
3. **di dare atto** che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Delibera di G.P. n. 111 prot. prov. n. 57965/13 del 19.03.2013, non espressamente modificate con il presente atto;
 - il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. **di precisare** che:
 - la ditta dovrà provvedere a richiedere il rinnovo agli enti competenti di tutti gli atti abilitativi, ricompresi nell'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 111 del 19.03.2013 e s.m.i., che dovessero scadere prima della conclusione dei lavori, con le modalità e nei tempi previsti dalle specifiche normative di settore;
 - i lavori potranno proseguire unicamente in conformità con il progetto approvato con la D.G.P. n. 111 del 19.03.2013 e s.m.i.; non potranno quindi essere in alcun caso attuate le opere residue elencate nella richiesta di proroga (in quanto difformi rispetto a quanto autorizzato), senza preventiva presentazione all'autorità competente (e relativa approvazione) di istanza di modifica ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 190/2024;
 - eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, al Comune di Tredozio e All'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, valutate ed assentite con le procedure previste dal D.Lgs. n. 190/2024 s.m.i.;
5. **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi ai sensi di legge;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;

6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. **di dare atto** altresì che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
9. fatta salva **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società "I Girasoli Srl", al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Forlì, al Comune di Tredozio, all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
Dott.ssa Elena Montepaone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.